

Comune di Cernusco sul Naviglio



**REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

APPROVATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DEL 26/11/2019
MODIFICATO CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 74 DEL 21/12/2020

INDICE

Articolo 1 - OGGETTO, ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA	pag. 3
Articolo 2 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA	pag. 3
Articolo 3 - MISURA DELL'IMPOSTA	pag. 3
Articolo 4 - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI	pag. 4
Articolo 5 - MODALITÀ DI PAGAMENTO AL GESTORE	pag. 4
Articolo 6 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI GESTORI	pag. 5
Articolo 7 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI GESTORI DI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE	pag. 6
Articolo 8 - INTERVENTI DA FINANZIARE	pag. 6
Articolo 9 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA	pag. 6
Articolo 10 - SANZIONI	pag. 7
Articolo 11 - RISCOSSIONE COATTIVA	pag. 7
Articolo 12 - RIMBORSI	pag. 7
Articolo 13 - CONTENZIOSO	pag. 7
Articolo 14 - FUNZIONARIO RESPONSABILE	pag. 8
Articolo 15 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	pag. 8

Articolo 1

OGGETTO, ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, come individuate e definite dalla Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo, nonché negli immobili destinati alla locazione breve, di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con Legge n. 96 del 21/06/2017, ubicate nel territorio del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Articolo 2

SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che, non residente nel Comune di Cernusco S/N, alloggia nelle strutture ricettive di cui all'art. 1, c. 2.
2. Il soggetto passivo corrisponde l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale pernotta, o ai soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazione brevi di immobili ad uso abitativo di cui all'art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 convertito con Legge n. 96 del 21/06/2017, i quali rilasciano quietanza delle somme riscosse.
3. L'imposta deve essere versata dal soggetto passivo (o per suo conto) entro il termine del soggiorno;
4. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Cernusco sul Naviglio.

Articolo 3

MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'Imposta di Soggiorno sono deliberate con atto della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, Lettera f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale nel presente Regolamento. Le tariffe vengono aggiornate annualmente con atto della Giunta Comunale; in caso di mancata adozione della deliberazione le tariffe si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169, art. 1 della Legge n. 296 del 27/12/2006.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. L'imposta è dovuta fino ad un numero massimo di cinque pernottamenti consecutivi effettuati nella medesima struttura ricettiva. Dal sesto giorno di soggiorno consecutivo in poi l'imposta non è dovuta. Se la consecutività si interrompe, si ricomincia il conteggio da uno per i successivi cinque pernottamenti.
4. Le tariffe giornaliere relative all'imposta, di cui al comma 1, sono applicate con gradualità e proporzionalità tenuto conto della classificazione prevista dalla Legge regionale sul turismo, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo minimo fino alla cui concorrenza i versamenti non sono dovuti è pari ad euro 0,49.

Articolo 4

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al sedicesimo anno di età;
 - b) i familiari e/o affini o comunque accompagnatori, fino ad un massimo di due e limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della città metropolitana di Milano;
 - c) i soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della città metropolitana di Milano ed i relativi accompagnatori, fino ad un massimo di due per paziente;
 - d) il personale appartenente alla Polizia di Stato e locale, alle altre forze armate, nonché al corpo nazionale dei vigili del fuoco che, per esigenze di servizio, soggiornano nel Comune e limitatamente al servizio medesimo;
 - e) i volontari coordinati dalla Protezione Civile che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare eventi calamitosi;
 - f) i soggetti con invalidità al 100%;
 - g) gli eventuali accompagnatori dei soggetti con invalidità al 100% ai quali viene anche corrisposto l'assegno di accompagnamento dall'INPS e dall'INAIL, in ragione di un accompagnatore per soggetto;
 - h) i cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, arrivati a seguito di flussi non programmati e rientranti in piani straordinari nazionali di accoglienza;
 - i) gli ospiti il cui soggiorno è a carico del Comune di Cernusco sul Naviglio;
 - j) il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.
2. L'esenzione di cui ai punti b) e c), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente;
3. L'esenzione di cui ai punti d), e), f), g) e h), è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva, della documentazione rilasciata dagli enti preposti o di appartenenza, o da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Articolo 5

MODALITÀ DI PAGAMENTO AL GESTORE

1. L'imposta deve intendersi assolta al momento del pagamento da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, con il rilascio della ricevuta nominativa/fattura fiscale emessa dal gestore. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione Comunale, previa pubblicazione sul portale del Comune di Cernusco sul Naviglio.

Articolo 6

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI GESTORI

1. I gestori di strutture ricettive indicati all'art. 2, di seguito denominati "gestori", ubicate nel Comune di Cernusco Sul Naviglio, sono responsabili degli adempimenti strumentali all'esazione dell'imposta nonché di tutti gli adempimenti previsti nei seguenti commi;
2. Nel caso in cui il Comune abbia messo a disposizione dei gestori un portale dedicato all'Imposta di Soggiorno; i gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, contestualmente con l'inizio delle attività, dovranno obbligatoriamente ottenere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel servizio on line dell'Imposta di Soggiorno eventualmente messo a disposizione dal Comune;
3. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni/agevolazioni e delle certificazioni necessarie di cui all'art. 4 del presente Regolamento, e delle sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi;
4. I gestori delle suddette strutture devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza;
5. I gestori devono riversare al Comune di Cernusco Sul Naviglio le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), con le seguenti modalità:
 - Mediante bonifico bancario sul conto di Tesoreria, indicando nella causale l'imposta, il trimestre e la struttura ricettiva a cui si riferisce il versamento;
 - Mediante pagamento diretto effettuato presso gli sportelli della Tesoreria comunale, indicando nella causale l'imposta, il trimestre e la struttura ricettiva a cui si riferisce il versamento;
 - Tramite le procedure informatiche eventualmente messe a disposizione sul Portale del Comune di Cernusco Sul Naviglio;
 - Altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione comunale o previste dalla normativa.
6. I gestori, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 e fino all'emanazione di apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al successivo comma 10 del presente articolo, hanno l'obbligo di presentare al Comune di Cernusco Sul Naviglio, entro il giorno sedici del mese successivo al trimestre solare di riferimento (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio), una dichiarazione trimestrale con indicati i dati del gestore e della struttura a cui si riferisce la dichiarazione, le presenze complessive ed il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), del numero dei soggetti esenti di cui al precedente art. 4 e dei pernottamenti non assoggettati all'imposta con indicazione del tipo di esenzione, l'imposta riscossa e gli estremi del pagamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, suddividendo i dati per ciascun mese. La dichiarazione deve essere inviata anche in caso di mancanza di ospiti presso la struttura. Il gestore ha altresì l'obbligo di comunicare al Comune con la stessa dichiarazione i periodi di chiusura momentanea e la chiusura definitiva dell'attività. Il gestore ha l'obbligo di segnalare entro il giorno sedici del mese successivo al trimestre solare di riferimento (16 aprile, 16 luglio, 16 ottobre, 16 gennaio) le generalità dei soggetti passivi inadempienti.
7. Nel caso in cui in dichiarazione siano indicati soggetti esenti, le attestazioni di cui alle fattispecie indicate nell'articolo 4, devono essere, altresì, trasmesse dai gestori delle strutture ricettive all'Amministrazione Comunale. In caso di rifiuto opposto dal soggetto passivo alla compilazione della singola attestazione di cui al precedente periodo, il gestore assolve l'obbligo tramite presentazione di apposita autocertificazione.
8. La dichiarazione viene trasmessa dal gestore mediante la procedura informatica messa a disposizione dal Comune di Cernusco Sul Naviglio; solo nel caso in cui il gestore sia impossibilitato ad utilizzare apparecchiature informatiche è consentita la presentazione della dichiarazione cartacea, utilizzando la modulistica predisposta dal Comune di Cernusco S/N;

9. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti e dichiarazioni distinti per ogni struttura;
10. A decorrere dalla data di emanazione di apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, la dichiarazione dovrà essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
11. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge;
12. I gestori sono responsabili della riscossione e degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta;

Articolo 7

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI GESTORI DI PORTALI TELEMATICI E DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE

1. I gestori di portali telematici ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare sono responsabili del pagamento dell'imposta, pertanto sono soggetti agli obblighi previsti all'art. 6 del presente regolamento.
2. Le modalità operative per l'attuazione dei suddetti obblighi e per consentire le attività di controllo, potranno essere definite con atto convenzionale, anche in deroga al presente regolamento.
3. I soggetti che incassano il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, co. 5-ter del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5-bis del D.L. 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017, sono responsabili della riscossione e degli obblighi tributari, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi dell'imposta.

Articolo 8

INTERVENTI DA FINANZIARE

1. Per ciò che concerne la destinazione del gettito d'imposta, l'Amministrazione Comunale si impegna a finanziare quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in tema di interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, ed in tema di interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali del territorio comunale, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 9

ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il Comune di Cernusco sul Naviglio effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'Imposta di Soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 6.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
 - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive, i gestori delle piattaforme telematiche ed i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;

- inviare ai medesimi soggetti suddetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 10

SANZIONI

1. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto responsabile, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione, da parte del soggetto responsabile, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
4. Per ogni violazione degli obblighi di cui al presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa da euro 25 (venticinque/00) a euro 500 (cinquecento/00), ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 11

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del relativo atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 12

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme non dovute, versate erroneamente, dovrà essere richiesto al Comune di Cernusco Sul Naviglio, dall'avente diritto, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (per quest'ultima fatti specie s'intende il caso di decisione definitiva di procedimento contenzioso), come previsto dall'articolo 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nella misura stabilita dal vigente regolamento generale per la gestione delle entrate e decorrono dalla data in cui è stato eseguito il versamento.
3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione devono essere riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6, alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante la dovuta compensazione. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, revocare la compensazione già effettuata dal gestore, con comunicazione scritta e motivata, con richiesta di versamento a conguaglio, sulla prima scadenza utile, dell'importo erroneamente compensato.

4. Non sono ammessi al rimborso importi inferiori ad euro 5,00 (cinque/00).

Articolo 13

CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l’Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell’articolo 2 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 14

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile dell’imposta di soggiorno, al quale sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

Articolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione da parte del MEF, secondo quanto stabilito dal comma 15 quater dell’articolo 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.
2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il primo versamento dell’imposta e la prima dichiarazione devono essere effettuati entro il 16/04/2020.
3. Per particolare esigenze tecniche, la Giunta Comunale ha la facoltà di posticipare i termini previsti dall’articolo 6 del presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia ed il Regolamento medesimo si adegu ex lege alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia tributaria.